

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1317

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA

Annunziata il 13 dicembre 1954

Nuovo ordinamento degli Uffici locali, agenzie e collettorie postali e telegrafiche e del personale addettovi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino al decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, il servizio postale e telegrafico, nei comuni non capoluogo di provincia e nei quartieri cittadini serviti da succursali, fu basato sul principio della ricevitoria, istituzione, questa, che consentiva di affidare il servizio postale e telegrafico ad un ricevitore, avente la figura giuridica di pubblico ufficiale, a cui veniva corrisposto un compenso globale commisurato a determinati coefficienti sulla entità delle operazioni compiute negli anni precedenti oltre ad un aggio sulle carte valori vendute, mediante i quali proventi egli doveva provvedere al pagamento di tutte le spese della ricevitoria (canone d'affitto, personale, illuminazione, riscaldamento, ecc.) nonchè ricavare una retribuzione per la propria attività.

Questo ordinamento, in realtà imperfetto ed antiquato, poté rispondere allo scopo fino a quando i servizi postali non assunsero lo sviluppo e l'importanza dei tempi moderni e soprattutto fino a quando l'Amministrazione postale e telegrafica non assunse sempre nuovi e importanti servizi quali quello dei conti correnti postali, del pagamento delle pensioni e molte altre operazioni di generale interesse.

Ma, soprattutto, dopo l'ultima guerra, fu palese l'insufficienza del sistema e dell'organizzazione suddescritta e s'impose la necessità di una riforma la quale tenesse conto non solo delle nuove esigenze dei servizi, ma anche della

necessità di dare una adeguata sistemazione al personale di tali ricevitorie, sottoposto ad un trattamento notevolmente inferiore a quello del personale di ruolo dell'Amministrazione e privo di reali garanzie giuridiche, per quanto disposizioni legislative, imposte dalle necessità vitali di detti lavoratori, avessero concesso gli stessi aumenti percentuali corrisposti al personale direttamente dipendente dall'Amministrazione, ponendo l'onere relativo a carico dello Stato, il che in definitiva rompeva anche quel sistema primitivo di gestione della ricevitoria con retribuzione ad aggio che più sopra si è descritto (vedi leggi, n. 722 del 21 novembre 1945, e successivi provvedimenti economici fino al più recente di cui alla legge n. 212 dell'8 aprile 1952).

A questo punto, si era evidentemente maturato il problema dell'inserimento del personale delle ricevitorie nel riordinamento degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica ed in tale senso furono dallo stesso personale formulate precise richieste a cui corrispose un formale impegno da parte dell'Amministrazione attraverso dichiarazioni dei vari Ministri che si succedettero dal 1945 al 1952.

Senonchè, quando il Governo, avvalendosi della legge-delega 8 maggio 1952, n. 427, si pose a regolamentare la materia ed emanò il decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, tenne in conto assai parzialmente le predette richieste e giunse soltanto ad un inizio di

riforma del vetusto ordinamento delle ricevitorie, perchè se è vero che con il predetto provvedimento si statizzò praticamente tutto il complesso degli 11.635 Uffici delle ricevitorie postali passandole alle dipendenze dirette dell'Amministrazione, è altrettanto vero che solo 4.829 di esse vennero trasformate in « Uffici locali », il cui personale è equiparato — in una certa misura — al personale di ruolo vero e proprio; mentre le altre 6.486 ricevitorie furono degradate ad « Agenzie » il cui solo titolare è divenuto impiegato dell'Amministrazione, mentre il rimanente personale addetto alla stessa Agenzia, che non ha voluto accettare il trasferimento presso gli Uffici locali o non ha voluto assumere eventualmente l'incarico di « coadiutore » del titolare, ha cessato dal servizio. Va chiarito che il titolare delle predette « Agenzie » non dispone di personale che sia alle dirette dipendenze dell'Amministrazione ma soltanto di un « coadiutore » pagato dallo stesso titolare, salvo un rimborso di lire 5.000 di compenso massimo mensile da parte dell'Amministrazione.

Questi « coadiutori » (i quali debbono possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione a pubblici impieghi) non hanno diritto — per disposizione del citato decreto n. 656 — alle indennità di caro-vita ed agli altri emolumenti e sono persino privati del beneficio delle assicurazioni sociali (vedi articolo 28 e 54 del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656) con flagrante violazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria e dell'articolo 38 della Costituzione.

Si tratta di un complesso di circa 6.000 lavoratori, molti dei quali provvisti di decine di anni di servizio presso le ex ricevitorie, e che hanno visto in tal modo gravemente degradata la loro precedente posizione giuridica ed economica.

Nè meglio è stato provveduto per i portalettere rurali per i quali l'articolo 123 del citato decreto presidenziale prevedeva una equiparazione economica al personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione. Infatti, per effetto del successivo decreto legislativo n. 543 del 12 maggio 1953, la equiparazione promessa ai portalettere rurali è stata effettuata in modo da consentire solo la conservazione del precedente trattamento economico ma non la equiparazione ai loro colleghi portalettere di ruolo.

Il già citato decreto presidenziale n. 656 ha ritenuto di assicurare il servizio delle « Agenzie » ed anche degli « Uffici locali » — in determinate circostanze imposte dalle esigenze del servizio medesimo — mediante la creazione

di una nuova ibrida ed illegale figura di lavoratori: quella dei cosiddetti « apprendisti » i quali possono essere mantenuti in servizio per due anni *gratuitamente* e senza che tale prestazione comporti il diritto alla assunzione, alle assicurazioni sociali e nemmeno alla acquisizione di una anzianità: e si tratta di giovani muniti di titoli di studio e di tutti i requisiti legali per l'assunzione ai pubblici uffici. Tutto ciò con quale decoro per l'amministrazione, con quanto rispetto per la legge e per la Costituzione e con quale bell'esempio per il settore privato, non è il caso di illustrare!

Infine, il decreto n. 656 tralascia completamente di considerare la categoria dei fattorini telegrafici dipendenti dagli « Uffici locali » e dalle « Agenzie » per il cui servizio è prevista soltanto la erogazione di un compenso forfetario al titolare dell'ufficio: in pratica questi fattorini, veri « paria » dell'Amministrazione, pur compiendo un servizio delicato e di fiducia, vengono compensati in modo irrisorio e debbono forzatamente ricorrere alla degradante pratica delle « mance », degradante per essi e non dignitosa per l'Amministrazione che pur si avvale dei loro servizi.

A tutto ciò aggiungasi:

a) che il più volte citato decreto n. 656 prevede, per i dipendenti degli Uffici locali (denominati « supplenti ») e per i portalettere rurali, una limitatissima progressione economica e di carriera; mentre i titolari degli Uffici predetti sono legati alle alterne vicende della importanza variabile dei loro Uffici;

b) che seppure un trattamento di quiescenza a favore dei titolari, dei portalettere e dei supplenti è stato garantito dal decreto n. 656 con decorrenza 10 ottobre 1952, questo trattamento però, si è rivelato non solo insufficiente ma anche gravemente sperperato perchè per tutto il personale anziano solo una parte degli anni di servizio prestati è stata riconosciuta valida ai fini della pensione.

* * *

La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare tutto l'insieme di ingiustizie e di incongruenze che più sopra si sono illustrate e che oltre a provocare vivo e legittimo risentimento da parte delle categorie interessate e dell'intero personale postelegrafonico ed a causare una disfunzione del delicato ed importante servizio pubblico con danno sia per il pubblico che per l'Amministrazione, non sono sfuggite all'attenzione di quest'ultima e di parlamentari di altri settori della Camera, come risulta dalla già avve-

nuta presentazione di una proposta di legge (n. 1162) dell'onorevole Concetti. Questa proposta, però, non è — a nostro giudizio ed a giudizio delle categorie interessate — sufficiente allo scopo perché non risolve alcuna delle questioni fondamentali suaccennate, come quelle della sistemazione dei coadiutori, dei fattorini telegrafici e quelle relative alla progressione di carriera del personale dipendente dagli Uffici locali e dalle Agenzie, e si limita ad alcuni ritocchi alla precedente legge che lasciano, in sostanza, il problema in gran parte insoluto.

Al fine di eliminare e correggere questo dannoso stato di cose, è necessario affrontare e risolvere il problema nella sua integrità, sanando tutte le situazioni irregolari ed ingiuste: e questo è appunto lo scopo a cui mira la presente proposta.

* * *

Passando ad illustrare brevemente la proposta stessa, osserviamo che ci è sembrato necessario — più che procedere a una serie di modificazioni del già citato decreto 6 giugno 1952, n. 656 — riprendere l'intera materia evitando, in tal modo, i continui richiami alla legge precedente e creando un provvedimento organico che si segnali anche per la sua completezza e chiarezza.

La proposta è divisa in sei capi di cui il primo tratta della *definizione e suddivisione degli uffici*, il secondo dello *status giuridico e trattamento economico del personale*, il terzo dell'*assunzione e carriera del personale degli Uffici postali e telegrafici periferici*, il quarto dell'*inquadramento del personale degli uffici postali e telegrafici periferici* il quinto del *trattamento di quiescenza* spettante al personale medesimo e il sesto dei *mezzi finanziari per attuare la riforma*. Tutto il disegno di legge si compendia in 17 articoli:

Con l'articolo 1 tutti gli Uffici postali e telegrafici che svolgono la loro attività fuori delle sedi delle Direzioni provinciali — e gli Uffici succursali anche in sede di Direzione provinciale — vengono « indistintamente » denominati *Uffici postali telegrafici periferici*.

Viene in tal modo a cessare la non giustificata differenziazione tra ufficio ed ufficio ai fini del trattamento economico, giuridico e di quiescenza del personale che vi presta servizio.

Gli Uffici postali e telegrafici (attuali ricevitorie), con disimpegno di servizio misto di recapito di corrispondenza e di limitato servizio postale e fonotelegrafico, ven-

gono denominati Agenzie e sono collegati con gli uffici periferici vicini.

Con l'articolo 2 si demanda al regolamento la fissazione dei criteri per la suddivisione degli uffici, nel senso che, per la classificazione, sia tenuto giusto conto del lavoro e delle condizioni in cui il lavoro stesso si svolge nonché del disagio della residenza in cui l'ufficio ha sede.

Con l'articolo 3 si è ritenuta utile l'istituzione dei ruoli a sé stanti, anziché un ruolo unico generale, in considerazione delle gravi difficoltà di ordine amministrativo che comporterebbe tale unificazione.

Non sono fissati gli organici, sia perché in base alla nuova classificazione essi ovviamente si dovrebbero differenziare da quelli attuali, sia perché atteso il costante continuo sviluppo dei servizi, appare più rispondente che debbano essere fissati in base alle esigenze del servizio, senza dover ricorrere a provvedimenti legislativi particolari, potendosi provvedere con disposizioni interne dell'Amministrazione.

Con gli articoli 4 e 5 si fissano le carriere e i gradi del ruolo del personale di concetto, esecutivo e subalterno.

Per i ruoli di dirigenza appare evidente che, data la equiparazione già fissata dalla legge n. 656 alla carriera di concetto, ne consegue che i gradi debbano essere, per il personale degli uffici periferici, tutti quelli stabiliti per le carriere del personale di ruolo dell'Amministrazione, donde l'estensione al grado VI della carriera di concetto che era stata esclusa dalla legge n. 656.

Per il ruolo esecutivo, creando i tre gradi paralleli (XI, XII e XIII) alla carriera esecutiva dell'Amministrazione postale e telegrafica, si rimedia all'ingiustizia che si è creata con la legge n. 656, inquadrando e bloccando tutto il personale supplente al grado XIII senza tenere conto della diversa anzianità di servizio.

Per il ruolo del personale subalterno si fissano i gradi esistenti per la carriera del personale subalterno di ruolo, e si estende l'inquadramento ai procaccia, scortapioghi, scambisti e portapacchi ingiustamente ignorati dalla legge n. 656.

Viene anche creato il ruolo dei fattorini, stante la necessità di dare una precisa figura giuridica ed un equo trattamento economico al personale incaricato del recapito, personale che la legge n. 656, come si è detto, non riconosce ed al quale nega le provvidenze assistenziali e previdenziali, e lo compensa con retribuzioni assolutamente inadeguate.

Con l'articolo 6 si fissano i criteri di assunzione e le norme per lo sviluppo di carriera per il personale dirigente ed esecutivo.

Per effetto del nuovo stato giuridico, lo sviluppo di carriera non avviene più attraverso i concorsi per la titolarità degli uffici, ma attraverso scrutini per anzianità congiunta al merito per i posti che si rendono vacanti.

Si adottano, pertanto, norme e criteri esistenti per il personale di ruolo adeguandoli alle particolari caratteristiche dei servizi degli uffici periferici.

Un quarto dei posti del grado IX della carriera di concetto (ruolo dirigenza), per consentire un più celere sviluppo di carriera a giovani capaci e volenterosi, sarà messo a concorso per titoli ed esami, riservato al personale dei gradi X, XI e XII della carriera esecutiva parallela a quella del personale statale con uguale trattamento giuridico ed economico.

Con l'articolo 7 si fissano le norme per l'assunzione del personale.

Con gli articoli dall'8 al 15 si fissano le disposizioni transitorie, per il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni, tenendo conto delle varie situazioni di fatto esistenti.

Con l'articolo 8 viene stabilita infatti la costituzione di un'unica graduatoria nazionale formata dai direttori di Uffici locali e dei titolari di Agenzie, tenendo conto dell'anzianità di servizio, delle funzioni disimpegnate, e di ogni altro requisito da valutarsi secondo i criteri vigenti per il personale di ruolo. Con l'articolo stesso si precisa che gli attuali direttori di Uffici locali non potranno essere inquadrati in un grado inferiore a quello di equiparazione già loro attribuito in forza della citata legge n. 656. Questa è una disposizione ispirata a ragione di equità ed al rispetto dei diritti acquisiti.

Con l'articolo 9 si fissano le norme per l'inquadramento degli attuali supplenti e degli attuali coadiutori. L'inquadramento avviene nei gradi XI, XII e XIII ed equipollenti della carriera esecutiva rispettivamente a seconda che i predetti impiegati contino sedici, otto o meno di otto anni di servizio. Tale norma è stata già applicata dall'Amministrazione quando è stato disposto il passaggio di ruolo del personale ex ausiliario (decreti-legge luogotenenziali n. 321 e n. 336, rispettivamente del 2 giugno 1945 e 21 marzo 1946).

Con lo stesso articolo viene stabilito, per evidenti ragioni di giustizia, ed a giusto riconoscimento delle particolari funzioni disimpegnate, che il periodo di servizio prestato

come reggente o gerente e come supplente delegato, sia valutato rispettivamente doppio o una volta e mezzo, ai fini dell'anzianità.

Ovviamente, per quanto superfluo, si è voluto ricordare che ai supplenti vanno estese tutte le facilitazioni combattentistiche attualmente esistenti per il personale della carriera esecutiva statale di ruolo.

Con l'articolo 10 si rende giustizia al personale subalterno inquadrandolo in ruolo col riconoscimento dell'anzianità di servizio, e di tutti i diritti e vantaggi concessi al personale subalterno già in ruolo nell'Amministrazione postale e telegrafica.

Con l'articolo 11 si istituisce il ruolo dei fattorini, inquadrando quelli che effettuano un recapito mensile non inferiore ai 500 pezzi, e demandando al regolamento di fissare le condizioni giuridiche, retributive, assistenziali e previdenziali per quel personale che effettua il recapito di un numero inferiore di pezzi.

Con l'articolo 12 per ragioni equitative si stabilisce che per il personale in servizio al momento della presente legge, si prescinde, ai fini dello sviluppo della carriera, del possesso del titolo di studio.

A motivi equitativi è del pari ispirata la successiva disposizione dello stesso articolo circa il diritto di conservare, in caso di riduzione di classifica, grado e dirigenza dell'ufficio.

Con l'articolo 13 viene fissato in tre anni il periodo per la eventuale successione delle attuali Agenzie, Ricevitorie e servizi di postalettere, che si trasformano in uffici periferici.

Con gli articoli 14 e 15 infine, si fissano le norme per la effettiva identità di trattamenti di quiescenza del personale degli uffici periferici col personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Per il trattamento di quiescenza, la citata legge n. 656 ha creato un fondo cui sono stati iscritti a far tempo dal 1° ottobre 1952, i direttori degli Uffici locali, i supplenti e i portalettere rurali: ma si è tenuto conto in parte o affatto, del servizio prestato precedentemente.

L'equiparazione, perché sia veramente tale, comporta, per tutti, il riconoscimento del periodo di servizio prestato dopo il 18° anno di età presso le ricevitorie a qualunque titolo — così come avviene per il personale di ruolo — Deve quindi essere riconosciuto a tutti il diritto al riscatto del periodo di servizio precedentemente prestato.

L'aliquota per il riscatto viene fissata nel 3 per cento, in analogia a quanto l'Ammini-

strazione ha già fatto nei confronti degli ex ausiliari per il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data della loro sistemazione in ruolo (decreti legislativi luogotenenziali già citati n. 321 e n. 336).

L'Amministrazione sarà tenuta ad integrare la somma necessaria perché tale disposizione possa trovare applicazione.

Alla spesa occorrente l'Amministrazione dovrà provvedere con le opportune variazioni di bilancio.

Con l'articolo 17 infatti il provvedimento invocato non potrà trovare, nella sua applicazione, alcun ostacolo di carattere finanziario in considerazione del fatto che il bilancio dell'Amministrazione è largamente attivo, proprio per le maggiori entrate ed economie ricavate dall'alto senso del dovere e dall'alto grado di produttività raggiunto dagli uffici e dal personale degli uffici periferici.

L'onere, per l'attuazione della riforma, sarà quindi contenuto nelle attuali attività di bilancio senza considerare il fatto, non trascurabile, sotto ogni punto di vista, della esistenza di un largo margine costituito dalla non contabilizzazione dei servizi gratuiti o semi gratuiti e dei servizi per conto terzi non pagati o pagati in misura irrisoria rispetto al costo effettivo dei servizi stessi, il cui ammontare è pari a circa 25 miliardi annui.

Questo complesso di norme che non ha necessità di una più lunga illustrazione, data la chiarezza di ogni singola disposizione, è tale non solo da soddisfare le legittime aspettative del personale, ma anche da sistemare in modo decoroso i servizi postali e da aumentare in qualità e in quantità la funzionalità degli stessi servizi con vantaggio del pubblico e dell'Amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DEFINIZIONE E SUDDIVISIONE DEGLI UFFICI

ART. 1.

Gli Uffici postali e telegrafici che svolgono la loro attività fuori dalle sedi di Direzione provinciale assumono la denominazione di Uffici postali telegrafici periferici.

Gli Uffici succursali in sede di Direzione provinciale sono considerati Uffici postali telegrafici periferici.

Agli Uffici postali telegrafici periferici possono essere collegati uffici con disimpegno limitato di servizio posta-lettere e fonotelegrafico, denominati Agenzie.

ART. 2.

La suddivisione degli Uffici postali e telegrafici periferici sarà fatta con i criteri che saranno stabiliti dal Regolamento.

CAPO II.

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

ART. 3.

Tutto il personale degli Uffici postali e telegrafici periferici e delle Agenzie assume la specifica figura giuridica di impiegato dello

Stato, vien inquadrato in ruoli a sé stanti ed ha identico trattamento economico, giuridico e di quiescenza del personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica.

ART. 4.

Il personale degli Uffici postali e telegrafici periferici e delle Agenzie è inquadrato nei seguenti ruoli, gradi e carriere equipollenti a quelli del personale di ruolo statale:

1º) Ruolo di dirigenza: gradi VI, VII, VIII e IX della carriera del personale di concetto e IX e X della carriera del personale esecutivo;

2º) Ruolo esecutivo: gradi XI, XII e XIII della carriera del personale esecutivo;

3º) Ruolo personale subalterno: messaggere di 1ª classe, messaggere di 2ª classe; primo commesso e commesso;

4º) Ruolo fattorini telegrafici.

ART. 5.

Nel ruolo di dirigenza sono inquadrati i dirigenti degli Uffici postali e telegrafici periferici.

Nel ruolo esecutivo sono inquadrati, con la qualifica di ufficiali, i dipendenti con mansioni esecutive negli Uffici postali e telegrafici periferici. Nel ruolo del personale subalterno sono inquadrati i dipendenti preposti alle Agenzie e gli incaricati dei servizi di portalelettere, procacciato, scortapieghi, scambisti, portapacchi e di terza categoria in genere.

Nel ruolo dei fattorini sono inquadrati i dipendenti incaricati del recapito telegrammi ed espressi, secondo le condizioni che saranno fissate dal regolamento.

Gli organici vengono fissati con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro e vengono modificati periodicamente col mutare della classificazione degli Uffici per quanto concerne il personale dirigente ed a seconda delle esigenze dei servizi per quanto attiene al personale esecutivo, subalterno e ai fattorini.

CAPO III.

ASSUNZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI PERIFERICI

ART. 6.

Il personale degli Uffici postali e telegrafici periferici viene assunto attraverso esame di concorso per il grado XIII della carriera del personale esecutivo di ruolo statale, con osser-

vanza delle modalità stabilite dalle norme vigenti e sviluppa la carriera per anzianità congiunta al merito con le stesse norme in vigore per il personale dell'Amministrazione postelegrafonica fino al grado IX della carriera esecutiva del ruolo di dirigenza. I posti vacanti nel grado iniziale della carriera del personale di dirigenza vengono assegnati, per tre quarti, al personale della carriera esecutiva del personale di dirigenza mediante anzianità congiunta al merito; per l'altro quarto attraverso concorso per titoli ed esami riservato al personale dei gradi X, XI e XII della carriera esecutiva medesima. Il personale della carriera di concetto di dirigenza sviluppa la carriera per anzianità congiunta al merito.

ART. 7.

Il personale del ruolo subalterno viene assunto attraverso concorsi per titoli e sviluppa la carriera con le modalità previste per il personale subalterno dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Il personale del ruolo subalterno ad orario giornaliero ridotto ha lo stipendio raggugliato ad ottavi ed il carovita raggugliato a sestimi.

I fattorini vengono assunti attraverso concorsi per titoli.

CAPO IV.

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
DEGLI UFFICI POSTALI
E TELEGRAFICI PERIFERICI

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge gli attuali direttori di Ufficio locale e i titolari di Agenzia verranno inquadrati nel ruolo di dirigenza secondo una graduatoria unica nazionale, formata sulla base dell'anzianità di servizio in relazione anche alle funzioni disimpegnate e al possesso di ogni altro requisito, da valutarsi secondo i criteri già in atto per il personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica. In ogni caso i direttori degli Uffici locali non potranno essere inquadrati in un grado inferiore a quello di equiparazione già loro attribuito alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

Gli attuali supplenti sono inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, nel ruolo del personale esecutivo — con lo stipen-

dio corrispondente agli anni di effettivo servizio prestato nella qualità di supplente — nei gradi XI, XII e XIII della carriera esecutiva rispettivamente se contino 16, 8 o meno di 8² anni di anzianità come supplente

Il periodo di servizio prestato come gerente o reggente è valutato doppio ai fini dell'anzianità, mentre è valutato una volta e mezzo quello prestato in qualità di supplente delegato

Gli attuali coadiutori possono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, chiedere di entrare a far parte del ruolo esecutivo andando ad occupare il posto spettante in base all'anzianità tenendo, a tal fine, anche conto del servizio prestato

Sono applicabili al personale degli uffici periferici le facilitazioni combattentistiche in atto esistenti per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

ART. 10.

Gli attuali ricevitori sono inquadrati nel grado di messaggere di 1^a classe, gli attuali portalettere, procaccia, scortapiègghi, scambisti e portapacchi sono inquadrati nei gradi di messaggere di 2^a classe, di 1^o commesso e di commesso² rispettivamente se contino venti, otto o meno di otto anni di effettivo servizio con tali qualifiche.

ART. 11.

Gli attuali incaricati che effettuano un recapito di telegrammi ed espressi non inferiore a 500 pezzi mensili, sono inquadrati nel ruolo dei fattorini telegrafici con identici diritti e doveri dei fattorini degli uffici centrali e provinciali direttamente dipendenti dall'Amministrazione.

ART. 12.

Ai fini dello svolgimento della carriera, per il personale in servizio negli Uffici postali e telegrafici periferici, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal possesso del titolo di studio prescritto per accedere a gruppi e gradi superiori dei ruoli degli Uffici periferici medesimi.

In caso di riduzione di classifica, il titolare ha il diritto di conservare, col grado, la dirigenza dell'Ufficio

ART. 13.

Per gli attuali servizi di agenzie, di ricevitorie e di postalettere, restando per tre anni in vigore le norme relative alla successione

nel posto con l'osservanza di quelle già fissate al riguardo dal decreto presidenziale del 5 giugno 1952, n. 656.

ART. 14.

In sede di regolamento sarà provveduto alla sistemazione del personale che dopo l'entrata in vigore del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656 è rimasto privo dell'impiego non per propria colpa, nonché al trattamento giuridico ed economico ed alle forme previdenziali ed assistenziali dovute agli apprendisti ed ai fattorini telegrafici che recapitano un numero di pezzi inferiore a quello dalla presente legge fissato.

CAPO V.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

ART. 15.

Al trattamento di quiescenza provvede l'apposito fondo costituito presso l'Istituto postelegrafonici in forza del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

Ai fini della quiescenza è riscattabile tutto il periodo di servizio comunque prestato nell'Amministrazione dal 18° anno di età, mediante pagamento del 3 per cento sullo stipendio goduto all'atto della domanda di riscatto, e con integrazioni di somme da parte dell'Amministrazione per garantire al personale degli uffici periferici uguale trattamento del personale di ruolo statale.

ART. 16.

In caso di riscatto del periodo di servizio di cui al secondo comma dell'articolo 15 l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà all'Istituto postelegrafonici i contributi, relativi al periodo riscattato, versati da detto personale per invalidità e vecchiaia.

CAPO VI.

ART. 17.

Alla copertura dell'onere derivante dalla esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante le variazioni di bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.